

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1681 DELLA COMMISSIONE**del 1° agosto 2019****che modifica il regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo per quanto riguarda i termini di trasmissione e la modifica degli allegati I e II****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo e che abroga la direttiva 95/57/CE del Consiglio (*), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 9, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 692/2011 stabilisce i termini di trasmissione delle statistiche europee sul turismo.
- (2) La tempestività è un elemento fondamentale della qualità delle statistiche ufficiali, e gli sviluppi tecnici consentono alle autorità statistiche di produrre dati in tempi più brevi. È quindi opportuno abbreviare i termini di trasmissione dei dati mensili relativi all'indice di occupazione degli esercizi ricettivi turistici, tenendo conto delle prassi di raccolta esistenti nei vari Stati membri.
- (3) Contrastare la stagionalità resta un'azione fondamentale per le autorità pubbliche e gli operatori economici nel settore del turismo a livello nazionale, regionale e delle destinazioni. I dati mensili relativi ai pernottamenti in esercizi ricettivi turistici dovrebbero quindi essere trasmessi a livello regionale.
- (4) Il turismo è uno dei settori economici che concorrono a generare opportunità e sfide per le città europee, e misurare la rilevanza del turismo per lo sviluppo delle singole grandi città contribuisce a comparare, analizzare e concepire pertinenti strategie di sviluppo. È quindi opportuno trasmettere dati relativi ai pernottamenti in esercizi ricettivi turistici nelle grandi città o in quelle ad alta intensità turistica.
- (5) Il turismo contribuisce fortemente all'economia blu, con un elevato potenziale in termini di crescita e posti di lavoro sostenibili, e il turismo costiero può essere analizzato meglio in funzione dei diversi gradi di urbanizzazione della zona. È quindi opportuno trasmettere dati relativi ai pernottamenti in esercizi ricettivi turistici che analizzino congiuntamente la natura costiera o non costiera della zona e il relativo grado di urbanizzazione.
- (6) Il turismo è un'attività economica in cui le decisioni relative alla domanda e all'offerta vengono spesso adottate a livello delle destinazioni, oltre il livello delle regioni NUTS 2 per le quali sono disponibili dati a norma del regolamento (UE) n. 692/2011. I dati relativi ai pernottamenti in esercizi ricettivi turistici dovrebbero quindi essere trasmessi a livello delle regioni NUTS 3.

(*) GUL 192 del 6.7.2011, pag. 17.

